

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Giorgio Pellanda e cofirmatari per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi concernente la modifica della Legge organica patriziale (LOP)

del 22 febbraio 2011

La Commissione, a seguito dell'esame della petizione 29 dicembre 2008 presentata da Giorgio Lavagno, Giornico, "Legge organica patriziale (LOP): art. 154 cpv. 2", ha effettivamente ravvisato una lacuna sollevata dal petente in relazione alla possibilità per "il figlio maggiorenne" di madre patrizia sposata con un cittadino non patrizio, di acquistare lo stato di patrizio della madre.

In effetti, nelle norme transitorie (titolo VIII) della nuova LOP del 28 aprile 1992, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, è probabilmente sfuggito il fatto che "il tramandare" lo stato di patrizio al "nipote" potrebbe interrompersi qualora, nel frattempo, il "figlio maggiorenne" (padre dell'abiatico) fosse deceduto.

Evidentemente, interrompere questa logica naturale, sembra in contraddizione con la volontà del legislatore di far acquistare lo stato di patrizio alla futura generazione, nel caso specifico alla terza.

Questa visuale, condivisa dalla Commissione, prende ancora più forza se rapportata a un altro caso, quasi analogo, che concerneva la possibilità di acquisire lo stato di patrizio per un cittadino maggiorenne il cui padre era divenuto patrizio grazie alla norma transitoria prevista dal cpv. 2 dell'art. 154 LOP. Possibilità accordata dal TRAM, con sentenza 11 luglio 2008, che ha accolto il ricorso del citato cittadino cui era stata rifiutata la cittadinanza patrizia.

La Commissione ritiene che - in ragione del fatto che la disciplina ha già quasi venti anni - più che adottare un'ulteriore norma transitoria a favore dei discendenti, appaia opportuno creare una norma di eccezione al regime transitorio a beneficio di questa categoria di persone, introducendo un nuovo capoverso 3 all'articolo 154 LOP.

Questo nuovo disposto estende quindi, senza limite di tempo, la possibilità di diventare patrizio ai discendenti dei figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio.

Visto quanto precede, la Commissione propone una modifica della Legge organica patriziale del seguente tenore:

#### **Art. 154 cpv. 3 (nuovo) LOP**

<sup>3</sup>I discendenti dei figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un cittadino non patrizio possono sempre acquistare lo stato di patrizio, presentando richiesta all'ufficio patriziale.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Giorgio Pellanda  
Belloni - Canal - Cavalli - Corti - Franscella -  
Ghisolfi - Gobbi R. - Marcozzi -  
Pan-Fassora - Poggi - Stojanovic